

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di _____

Oggetto: conto HAM (Home Accounting Module) tramite Internet.

Il/la _____

(di seguito il richiedente),

con sede legale in _____

(indirizzo)

(città)

(stato)

legalmente rappresentat da _____,

chiede di perfezionare con codesto Istituto un rapporto di conto HAM tramite Internet a partire

dal _____

(giorno mese anno)

Al riguardo il richiedente:

- a) dichiara di aver preso visione della Guida per gli aderenti - Il sistema TARGET2-Banca d'Italia e il conto HAM – disponibile sul sito web della Banca d'Italia "www.bancaditalia.it";
- b) dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni che disciplinano il rapporto di conto HAM tramite Internet allegate alla presente lettera-contratto (Allegato 1 e relative appendici - di seguito denominati Condizioni);
- c) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che è consentita la titolarità di un solo conto HAM per soggetto giuridico;
- d) dichiara di avere operato il recesso dall'eventuale rapporto di conto PM in TARGET2-Banca d'Italia con effetto decorrente dall'acquisto di efficacia della presente lettera-contratto;
- e) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il conto HAM può essere utilizzato per eseguire versamenti e prelievi di contante sul medesimo - direttamente o tramite

terzi – presso le Filiali abilitate della Banca d'Italia, secondo le modalità stabilite nella Guida per gli aderenti del sistema TARGET2-Banca d'Italia;

- f) si impegna a comunicare a codesta Filiale, secondo le modalità stabilite in materia e rese note dalla Banca d'Italia, l'identità e i poteri dei soggetti abilitati a firmare e a operare presso le Filiali abilitate della Banca d'Italia;
- g) comunica che i soggetti abilitati a operare, ai sensi della precedente lettera f), presso codesta Filiale saranno altresì abilitati a operare presso la Sede di Milano della Banca d'Italia;
- h) conferisce alla Banca d'Italia un'autorizzazione irrevocabile ad addebitare il conto HAM per riscuotere somme dovute alla Banca d'Italia dal richiedente;
- i) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto rende noti i seguenti indirizzi per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

_____ (indirizzo)

_____ (città) _____ (stato)

n° di fax: _____
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

indirizzo PEC: _____

j) allega alla presente lettera-contratto:

- le Condizioni (all.1), con le relative Appendici;
- le firme dei dipendenti della Banca autorizzati alle procedure di contingency (all.2).

_____, _____
(luogo) (data)

(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le clausole di cui:

- alla lettera h) della presente lettera contratto;
- ai seguenti articoli dell'allegato 1 (Condizioni): 17 (Regime di responsabilità); 18 (Regime probatorio); 21 (Estratto conto); 22 (Durata e cessazione ordinaria del rapporto); 23 (Sospensione e Cessazione straordinaria del rapporto); 25 (Diritti di pegno e compensazione della Banca d'Italia); 28 (Comunicazioni); 29 (Procedura di modifica); 30 (Diritti dei terzi); 31 (Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento);
- all'appendice II, paragrafi 2 (Procedure di business continuity) e 6 (Guasti connessi ai titolari di conto HAM).

(firma del legale rappresentante)

**CONDIZIONI GENERALI PER LA TITOLARITA'
DI CONTO HAM TRAMITE INTERNET**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali (di seguito “Condizioni”), si applicano le definizioni seguenti:

- per “accesso via Internet” si intende che il titolare ha optato per un conto HAM cui è possibile accedere unicamente via Internet e che il titolare immette nella SSP di TARGET2 messaggi di pagamento o messaggi di controllo attraverso Internet;
- per “autorità di certificazione” si intendono una o più banche centrali designate dal Consiglio direttivo ad agire per conto dell'Eurosistema per l'emissione, gestione, revoca e rinnovo dei certificati elettronici;
- per “banche centrali (BC)” si intendono le BC dell'Eurosistema e le BC connesse a TARGET2;
- per “BC dell'Eurosistema” si intende la BCE o la banca centrale di uno Stato membro che ha adottato l'euro;
- per “BC fornitrici della SSP” si intendono la Banca d'Italia, la Banque de France e la Deutsche Bundesbank nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell'interesse dell'Eurosistema;
- per “certificati elettronici” o “certificati” si intende un documento in formato elettronico emesso dalle autorità di certificazione che collega una chiave pubblica ad un'identità e che è utilizzato ai seguenti fini: verificare che una chiave pubblica appartenga a un certo individuo, autenticare il titolare, controllare una firma di tale individuo o cifrare un messaggio indirizzato a tale individuo. I certificati sono archiviati su un supporto fisico quale una smart card o un dispositivo di memoria portatile USB e il riferimento ai

certificati include anche tali supporti fisici. I certificati sono strumentali alla procedura di identificazione dei titolari che accedono a TARGET2 attraverso Internet e che immettono messaggi di pagamento o messaggi di controllo;

- per “codice identificativo” (BIC) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;
- per “conto HAM” si intende un conto detenuto presso la SSP nell’Home Accounting Module della Banca d’Italia, che consente di immettere e regolare ordini di pagamento verso conti HAM e verso conti PM;
- per “conto PM” si intende un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell’Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:
 - a) immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e
 - b) regolare detti pagamenti attraverso la suddetta BC;
- per “deposito” si intende un’operazione dell’Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi overnight presso una banca centrale ad un tasso di deposito predeterminato;
- per “ente creditizio” si intende (a) un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e all’art.2, paragrafo 5, della Direttiva 2013/36/UE; oppure (b) un altro ente creditizio nel significato di cui all’articolo 123, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un’autorità competente;
- per “evento di default” si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l’adempimento da parte del titolare di conto HAM degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto titolare e la Banca d’Italia, tra cui:
 - a) il mancato rispetto da parte del titolare di conto HAM di alcuno dei requisiti soggettivi di accesso di cui all’articolo 4;
 - b) l’apertura di procedure di insolvenza nei confronti del titolare di conto HAM;
 - c) la proposizione di un’istanza per l’avvio delle procedure di cui alla lettera b);

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- d) la dichiarazione scritta del titolare di conto HAM di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti;
 - e) la conclusione da parte del titolare di conto HAM di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;
 - f) il caso in cui il titolare di conto HAM è divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero è ritenuto tale dalla propria BC;
 - g) il caso in cui il saldo a credito del titolare di conto HAM sul proprio conto HAM ovvero tutti o una parte significativa dei beni del medesimo siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del titolare di conto HAM;
 - h) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o una dichiarazione pre-contrattuale resa dal titolare di conto HAM o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;
o
 - i) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del titolare di conto HAM;
- per "fornitore di servizi Internet" si intende la società o organizzazione, ossia il *gateway* (punto di ingresso) utilizzato dal titolare di conto HAM al fine di accedere alla SSP di TARGET2 utilizzando un accesso via Internet.
 - per "giornata lavorativa" o "giornata lavorativa di TARGET2" si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell'Appendice III;
 - per "messaggio di rete ICM" si intende l'informazione resa disponibile attraverso l'ICM;
 - per "modulo di raccolta dei dati statici" si intende il modulo predisposto dalla Banca d'Italia allo scopo di registrare i richiedenti dei servizi di TARGET2 ed eventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi;
 - per "Modulo di Informazione e Controllo (ICM)" si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conto HAM di ottenere informazioni on-line e di disporre ordini di pagamento;
 - per "ordine di trasferimento di liquidità" si intende un trasferimento di liquidità tra conti HAM o tra un conto HAM e un conto PM ;
 - per "operazioni di rifinanziamento marginale" si intendono le operazioni di rifinanziamento marginale a disposizione delle controparti dell'Eurosistema per ricevere

credito overnight da una BC dell'Eurosistema ad un predeterminato tasso di rifinanziamento marginale;

- per "ordine di pagamento" si intende un ordine di trasferimento di liquidità;
- per "procedure di insolvenza" si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j) della direttiva sulla settlement finality;
- per "SEE" si intende lo Spazio economico europeo, che comprende gli Stati membri dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;
- per "Single Shared Platform (SSP)" si intende l'infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BC fornitrici della SSP;
- per "succursale" si intende una succursale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) del Testo unico bancario;
- per "specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS)" si intende la versione più aggiornata delle UDFS, vale a dire la documentazione tecnica che descrive in dettaglio le modalità attraverso cui un soggetto interagisce con TARGET2;
- per "TARGET2" si intende l'insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC;
- per "TARGET2-Banca d'Italia" si intende il sistema componente di TARGET2 della Banca d'Italia;
- per "tasso di rifinanziamento marginale" si intende il tasso di interesse di volta in volta applicabile alle operazioni di rifinanziamento marginale;
- per "tasso sui depositi" si intende il tasso di interesse applicabile al deposito;
- per "Testo unico bancario" si intende il d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- per "Testo unico sulla finanza" si intende il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- per "titolare" si intende il soggetto che ha acceso con la Banca d'Italia un conto HAM e a nome del quale il conto stesso è stato intestato;
- per "titolare di certificato" si intende una persona singola individuata per nome, identificata e designata da un titolare di conto HAM come autorizzata ad avere accesso via Internet al conto HAM presso la SSP di TARGET2. La loro richiesta di certificato sarà stata verificata dalla BCN di appartenenza del titolare e trasmessa alle autorità di certificazione, le quali avranno a loro volta emesso i certificati che collegano la chiave pubblica con le credenziali che identificano il titolare.

Articolo 2 – Appendici

1. Le appendici seguenti costituiscono parte integrante della presenti Condizioni:
 - a) Appendice I: Specifiche tecniche per l'elaborazione degli ordini di pagamento per l'accesso via Internet
 - b) Appendice II: Procedure di Business continuity;
 - c) Appendice III: Giornata operativa;
 - d) Appendice IV: schema tariffario
2. In caso di conflitto o di difformità tra un'appendice e le presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

Articolo 3 – Descrizione generale del conto HAM

1. Il conto HAM è istituito ed opera sulla base della SSP. L'Eurosistema specifica la configurazione tecnica e le caratteristiche della SSP. I servizi relativi alla SSP sono prestati dalle BC fornitrici della SSP a favore delle BC dell'Eurosistema, in virtù di specifici accordi contrattuali.
2. La Banca d'Italia è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BC fornitrici della SSP e/o delle autorità di certificazione sono considerati atti ed omissioni della Banca d'Italia, per i quali essa risponde ai sensi del successivo articolo 17. La titolarità di conto HAM ai sensi delle presenti Condizioni non crea una relazione contrattuale tra i titolari e le BC fornitrici della SSP quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un titolare di conto HAM riceva dalla SSP, o invii alla SSP, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a Banca d'Italia.
3. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi del titolare di conto HAM e della Banca d'Italia.

TITOLO II

REQUISITI DI TITOLARITA' DI CONTO HAM

Articolo 4 – Requisiti soggettivi

1. Il perfezionamento di un rapporto di conto HAM è consentito agli enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE non partecipanti direttamente al sistema di regolamento lordo Target2-Banca d'Italia.

Articolo 5 – Procedura di adesione

1. I soggetti che intendono accedere alla SSP tramite Internet devono:
 - a) installare, gestire, operare e monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per connettersi al modulo HAM della SSP e per immettere in esso ordini di pagamento nonché garantire la sicurezza dell'infrastruttura stessa conformemente alle specifiche tecniche contenute nell'Appendice I. A tal fine, i richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva;
 - b) presentare un formulario di richiesta debitamente compilato per l'emissione dei certificati elettronici necessari per accedere alla SSP tramite Internet;
 - c) presentare i moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla Banca d'Italia, debitamente compilati;
 - d) aver superato i collaudi richiesti da Banca d'Italia.

TITOLO III

OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 6– Obblighi della Banca d'Italia e del titolare di conto HAM

1. La Banca d'Italia offre i servizi descritti nel Titolo IV delle presenti Condizioni. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la Banca d'Italia utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.
2. I titolari di conto HAM sono tenuti a rimanere connessi alla SSP nelle giornate lavorative, individuate all'Appendice III.

3. Il titolare di conto HAM dichiara e garantisce alla Banca d'Italia che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.

Articolo 7 – Cooperazione e scambio d'informazioni

1. Nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la Banca d'Italia e il titolare del conto HAM si attengono ai principi di correttezza e sono tenuti a scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi, nonché per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto.
2. La Banca d'Italia può inviare comunicazioni al titolare tramite messaggio di rete ICM o mediante uno dei mezzi di comunicazione indicati all'art. 28, comma 1.
- 2bis. I titolari sono tenuti a presentare alla Banca d'Italia i previsti moduli di raccolta dei dati statici e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I partecipanti sono tenuti a verificare l'esatta corrispondenza tra le informazioni ad essi relative fornite alla Banca d'Italia e quelle immesse da quest'ultima nella SSP di TARGET2.
3. Il titolare è tenuto ad aggiornare tempestivamente i formulari per l'emissione dei certificati elettronici necessari per accedere alla SSP utilizzando un accesso via Internet e a presentare i nuovi formulari per l'emissione di tali certificati elettronici alla Banca d'Italia. Il titolare è tenuto a verificare l'esattezza delle informazioni ad essi relative immesse nella SSP di TARGET2.
4. La Banca d'Italia è autorizzata a comunicare alle autorità di certificazione qualunque informazione relativa ai titolari di cui tali autorità possano necessitare.
5. I partecipanti informano immediatamente la Banca d'Italia nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono assoggettati a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o di qualsiasi altra legislazione applicabile equivalente.

¹ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

TITOLO IV

GESTIONE DEI CONTI HAM

Articolo 8 – Apertura e gestione dei conti HAM

1. E' possibile aprire un solo conto HAM.
2. Sul conto HAM non sono ammessi saldi a debito.
3. Un conto HAM può essere utilizzato per il regolamento di ordini di pagamento verso e da altri conti HAM, nonché per regolare ordini di pagamento verso e da conti PM, secondo le modalità descritte all'Appendice I.
4. Il titolare può utilizzare l'ICM per ottenere informazioni sulla propria posizione di liquidità.

Articolo 9 – Calendario

1. Il conto HAM è operativo nelle giornate lavorative di Target2 (cfr. Appendice III).

Articolo 10 – Lista di attesa

1. Le operazioni a debito del conto HAM sono inserite in una lista di attesa in caso di incapienza del conto e riproposte automaticamente al regolamento ogniqualvolta le disponibilità sul conto si incrementino.
2. Ai fini dell'acquisizione delle operazioni in lista di attesa fa fede l'orario risultante dall'applicazione informatica della SSP.

Articolo 11- Irrevocabilità dei pagamenti

1. Le operazioni a debito del conto HAM, ivi comprese quelle disposte dall'eventuale comovimentatore di cui all'art.13, sono irrevocabili dal momento del loro addebitamento nel conto suddetto.

Articolo 12 – Prenotazione del contante mediante canali telematici

1. Il titolare o l'eventuale comovimentatore possono vincolare la liquidità disponibile sul conto HAM allo scopo di effettuare prelevamenti di contante mediante ordine di prelevamento.

2. In caso di malfunzionamento della rete Internet utilizzata per disporre movimentazioni del conto HAM, il titolare o l'eventuale comovimentatore possono apporre modificare e rimuovere il vincolo di cui al presente articolo tramite l'inoltro della richiesta al tavolo operativo nazionale TARGET2, secondo le modalità indicate all'art. 28, comma 1.

Articolo 13 – Comovimentazione

1. Il titolare può conferire a un titolare di un conto PM (comovimentatore) il potere di disporre addebitamenti e di effettuare prelevamenti di contante e versamenti sul conto HAM (comovimentazione) tramite le funzionalità previste dalla tecnologia SWIFT e mediante le Filiali della Banca d'Italia, secondo le modalità stabilite in materia dalla Banca d'Italia.
2. L'efficacia nei confronti della Banca d'Italia del conferimento di cui al presente articolo è subordinata alla sottoscrizione di apposite convenzioni tra il titolare e la Banca d'Italia e tra il soggetto al quale sia stato conferito il potere di cui al comma precedente e la Banca d'Italia.

TITOLO V

REQUISITI DI SICUREZZA E ASPETTI DI BUSINESS CONTINUITY

Articolo 14 – Procedure di business continuity

1. Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici l'operatività della SSP, si applicano le procedure di business continuity descritte all'Appendice II.

Articolo 15 – Requisiti di sicurezza

1. Il titolare che utilizza un accesso via Internet pone in essere controlli di sicurezza adeguati, in particolare quelli specificati nell'Appendice I, per proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. Il titolare è responsabile in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.

2. Il titolare informa la Banca d'Italia di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e, se necessario, richiede che il titolare adotti misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.
3. La Banca d'Italia può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi in particolare per quanto riguarda la cybersicurezza o la prevenzione delle frodi, in capo a tutti i titolari o a quelli ritenuti problematici da parte della Banca d'Italia.
4. Il titolare che utilizza un accesso via Internet informa la Banca d'Italia immediatamente di qualunque evento che possa incidere sulla validità dei certificati, in particolare degli eventi specificati nell'Appendice I, compresi, a titolo esemplificativo, qualunque perdita o uso improprio.

TITOLO VI

MODULO DI INFORMAZIONE E CONTROLLO

Articolo 16 – Uso del modulo ICM

1. L'ICM:
 - a) consente ai titolari di immettere pagamenti;
 - b) consente ai titolari di accedere a informazioni riguardanti i propri conti e di gestire liquidità;
 - c) può essere utilizzato per disporre ordini di trasferimento di liquidità; e
 - d) consente ai titolari di accedere ai messaggi di sistema.
2. Ulteriori dettagli di natura tecnica sull'ICM nel suo utilizzo connesso all'accesso via Internet sono contenuti nell'Appendice I.

TITOLO VII

REGIME DI RESPONSABILITÀ E PROBATORIO

Articolo 17 – Regime di responsabilità

1. Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la Banca d'Italia e il titolare sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la Banca d'Italia utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.
2. La Banca d'Italia è responsabile nei confronti dei titolari di conto HAM nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall'operatività del modulo HAM. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della Banca d'Italia è limitata ai danni diretti causati al titolare, vale a dire l'ammontare dell'operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.
3. La Banca d'Italia è esonerata da qualsiasi responsabilità, non dovuta a colpa grave, in caso di erroneo utilizzo dei mezzi di trasmissione, indicati all'art. 28, comma 1, o di inesattezza dei dati comunicati.
4. La Banca d'Italia è autorizzata a dar corso a qualunque operazione a valere sul conto HAM che sia stata disposta dal titolare o dall'eventuale comovimentatore a proprio nome attraverso l'uso di apparati fax o via PEC.
5. La Banca d'Italia non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l'infrastruttura informatica della Banca d'Italia), programmi, dati, applicazioni o reti, se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la Banca d'Italia abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l'avvio e la conclusione delle procedure di business continuity di cui all'Appendice II).
6. La Banca d'Italia non è responsabile:
 - a) nei limiti in cui il danno è causato dal titolare; o
 - b) se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la Banca d'Italia può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).

7. La Banca d'Italia e il titolare adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.
8. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la Banca d'Italia può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della Banca d'Italia o rappresenta una prassi standard di mercato. L'obbligo della Banca d'Italia è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della Banca d'Italia è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente comma, le BC fornitrici della SSP non sono considerate terzi.

Articolo 18 – Regime probatorio

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all'elaborazione dei pagamenti nell'ambito di TARGET2, quali le conferme di addebito o di accredito o gli estratti-conto, tra la Banca d'Italia e il titolare, sono resi disponibili nell'ICM.
2. Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla Banca d'Italia o dal fornitore dei servizi di rete sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la Banca d'Italia. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del fornitore dei servizi di rete è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.
3. In caso di guasto della connessione di un titolare, questi ricorre ai mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi di cui all'Appendice I. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla Banca d'Italia è accettata come mezzo probatorio.
4. La Banca d'Italia tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai titolari per un periodo di 10 anni dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti.
5. I libri contabili e i registri della Banca d'Italia (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo del titolare e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

TITOLO IX

INTERESSI, TARIFFE E RIMBORSI DI SPESA

Articolo 19 – Interessi

I conti HAM sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime. In tal caso, il calcolo e il pagamento del rendimento delle riserve obbligatorie minime detenute sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea e dal Regolamento BCE/2003/9 del 12 settembre 2003 sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

Articolo 20 - Rimborsi di spesa, tariffe e commissioni

Il titolare è tenuto a corrispondere alla Banca d'Italia i rimborsi di spesa, tariffe e le altre commissioni e tariffe, calcolate nella misura e secondo le modalità stabilite nell'Appendice IV.

Articolo 21 -Estratto conto

La Banca d'Italia invia al titolare un estratto conto mensile le cui risultanze si intendono approvate se entro venti giorni dalla ricezione il titolare non abbia sollevato eccezioni.

TITOLO X

CESSAZIONE DEL RAPPORTO E CHIUSURA DEL CONTO HAM

Articolo 22– Durata e cessazione ordinaria del rapporto

1. Salvo quanto previsto dall'art. 23, il rapporto di conto HAM è a tempo indeterminato

2. Il titolare può recedere dal rapporto in conto HAM in qualunque momento con un preavviso di 14 giorni lavorativi, salvo che abbia concordato con la Banca d'Italia un preavviso di durata inferiore.
3. La Banca d'Italia può recedere in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con il titolare un preavviso di durata diversa.
4. A seguito della cessazione ordinaria del rapporto, il conto HAM del titolare viene chiuso con le modalità indicate all'articolo 24.

Articolo 23 – Sospensione e cessazione straordinaria del rapporto

1. Il rapporto in conto HAM cessa ovvero è sospeso con effetto immediato e senza preavviso se si verifica uno dei seguenti eventi di default:
 - a) l'apertura di procedure d'insolvenza nei confronti del titolare;
 - b) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4.Ai fini del presente comma, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell'accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² nei confronti di un titolare di un conto HAM non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.
2. La Banca d'Italia può decidere di disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione del rapporto se:
 - a) si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al comma 1);
 - b) il titolare compie una grave violazione delle presenti Condizioni;
 - c) il titolare non adempie alcuno degli obblighi assunti nei confronti della Banca d'Italia.
3. Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al comma 2, la Banca d'Italia tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c).
4. Nel caso in cui la Banca d'Italia disponga la cessazione del rapporto ai sensi del comma 1 o 2, informa immediatamente di tale cessazione il titolare mediante un messaggio di rete ICM secondo le modalità indicate all'art. 28, comma 1.

² Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE

5. A seguito della cessazione straordinaria del rapporto la Banca d'Italia non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte del titolare. Gli ordini di pagamento in lista d'attesa o nuovi ordini di pagamento a favore del titolare sono rinviati al mittente.
6. A seguito della cessazione straordinaria del rapporto, il conto HAM del titolare è chiuso conformemente all'articolo 24.
7. Se i titolari di conto HAM sono sospesi dal rapporto in base a presupposti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), tutti i loro pagamenti in entrata e in uscita sono accantonati ed immessi nella entry disposition solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC dei titolari di conto HAM sospesi.
8. Se i titolari di conto HAM sono sospesi dal rapporto in base ai presupposti di cui al comma 1, lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita di quel titolare di conto HAM sono elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei propri rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del titolare di conto HAM, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Tutti i pagamenti in entrata devono essere elaborati in conformità con il comma 7.

Articolo 24 – Chiusura dei conti HAM

Al momento della cessazione del rapporto in conto HAM ai sensi dell'articolo 22 o 23, la Banca d'Italia chiude il relativo conto HAM, dopo avere:

- a) regolato o rinviato al mittente tutti gli ordini di pagamento in lista d'attesa; e
- b) esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all'articolo 25.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 – Diritti di pegno e compensazione della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti HAM del titolare, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.
2. La Banca d'Italia ha il diritto di cui al comma 1 anche se i propri diritti sono condizionati o non ancora esigibili.
3. Il titolare, agendo in qualità di titolare di un conto HAM, riconosce la costituzione di un pegno a favore della Banca d'Italia, presso la quale quel conto è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla Banca d'Italia dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge italiana. Qualunque somma versata su un conto HAM il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del titolare.
4. Al verificarsi di:
 - a) un evento di default di cui al precedente articolo 23, comma 1,
 - b) ovvero di qualunque altro evento di default o di cui al precedente articolo 23, comma 2 che ha determinato la cessazione del rapporto di conto HAM, a prescindere dall'avvio di una procedura d'insolvenza nei confronti del titolare e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura, o atto di disposizione dei diritti del titolare, o ad essi relativo, tutti gli obblighi del titolare divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un'approvazione preliminare da parte di un'autorità. Inoltre, i debiti reciproci del titolare e della Banca d'Italia sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l'importo maggiore corrisponde all'altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.
5. La Banca d'Italia dà prontamente avviso al titolare di qualunque compensazione operata ai sensi del comma 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.
6. La Banca d'Italia può, senza preavviso, addebitare sul conto HAM qualunque somma dal titolare dovuta alla Banca d'Italia in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.

Articolo 26 – Riservatezza

1. La Banca d'Italia tiene riservate tutte le informazioni sensibili o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili al titolare, salvo che il titolare di conto HAM abbia acconsentito per iscritto alla loro rivelazione ovvero la loro rivelazione a terzi sia consentita o imposta da disposizioni di legge o di regolamento.
- 1bis. In deroga al comma 1, il titolare acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 23 non siano considerate riservate.
2. In deroga al comma 1, il titolare acconsente a che la Banca d'Italia comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il titolare, acquisite in occasione dell'attività nel modulo HAM di TARGET2 ad a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-Banca d'Italia, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 o per il monitoraggio dell'esposizione del partecipante o del suo gruppo; b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; o c) alle autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, BC incluse, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La Banca d'Italia non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.
3. In deroga al comma 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il titolare, la Banca d'Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il titolare, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altre enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.
4. Il titolare assicura che qualunque terzo al quale dia in outsourcing, deleghi o attribuisca in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
5. A seguito della cessazione del rapporto in conto HAM ai sensi degli artt. 23 e 24, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.

Articolo 27 – Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro e questioni connesse

Il titolare si presume a conoscenza di tutti gli obblighi a proprio carico, ed è tenuto al loro adempimento, in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari *proliferation-sensitive* e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sul rispettivo conto HAM. Il titolare che utilizza un accesso via Internet, prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi Internet, ha l'onere di informarsi presso quest'ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.

Articolo 28 – Comunicazioni

1. Salvo che sia altrimenti disposto, tutte le comunicazioni previste nelle presenti Condizioni sono inviate per lettera raccomandata, telefax o via PEC.
2. Le comunicazioni dirette alla Banca d'Italia sono inviate alla Filiale della Banca d'Italia alla quale il titolare ha trasmesso la richiesta di adesione al conto HAM all'indirizzo BIC della Banca d'Italia BITAITRRXXX. Le comunicazioni dirette al titolare sono inviate all'indirizzo, numero di fax ovvero PEC, così come specificati nella lettera-contratto per il conto HAM.
3. Le eventuali modifiche degli indirizzi di cui al comma precedente saranno comunicate da parte della Banca d'Italia o del titolare a mezzo lettera raccomandata o via PEC.
4. Tutte le comunicazioni sono effettuate in italiano e/o inglese.
5. Il titolare è vincolato dai formulari e dai moduli di raccolta dei dati statici, di cui all'art.5 lettere b) e c), compilati e sottoscritti dal medesimo, che sono stati presentati conformemente a quelli predisposti dalla Banca d'Italia e che quest'ultima ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dal titolare, dai suoi dipendenti o delegati.

Articolo 29 – Procedura di modifica

La Banca d'Italia può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le

appendici, sono comunicate al titolare mediante PEC o lettera raccomandata. Le modifiche si intendono accettate salvo che il titolare vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui il titolare si opponga alla modifica, la Banca d'Italia può far cessare immediatamente il rapporto di conto HAM e chiudere il relativo conto HAM.

Articolo 30 – Diritti dei terzi

1. Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dal titolare a terzi senza il consenso scritto della Banca d'Italia.
2. Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla Banca d'Italia e dal titolare.

Articolo 31 – Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento

1. Il rapporto bilaterale che intercorre tra la Banca d'Italia e il titolare è soggetto alla legge italiana.
2. Fatta salva la competenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, qualunque controversia derivante da questioni connesse al rapporto di cui al comma 1 è attribuito alla competenza del tribunale di Roma.
3. Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la Banca d'Italia e il titolare è la sede della Banca d'Italia in Roma, Via Nazionale 91.

Articolo 32 – Scindibilità

L'invalidità di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 33 – Entrata in vigore e cogenza

Le presenti Condizioni hanno effetto, nei confronti del titolare, a partire dalla data in cui la Banca d'Italia accetta la richiesta di apertura del conto HAM presentata dal titolare, redatta in conformità al modello predisposto dalla Banca d'Italia, ovvero dalla diversa data indicata dalla Banca d'Italia nella lettera di accettazione della richiesta di partecipazione.

SPECIFICHE TECNICHE PER L'ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO PER L'ACCESSO VIA INTERNET

In aggiunta alle Condizioni, all'elaborazione degli ordini di pagamento in caso di utilizzo di accesso via Internet si applicano le seguenti regole:

1. Requisiti tecnici per la partecipazione al Modulo HAM della SSP relativi all'infrastruttura, alla rete e ai formati

1. Ciascun titolare HAM che utilizza un accesso via Internet deve connettersi all'ICM di TARGET2 servendosi di un'applicazione in locale, un sistema operativo e un browser per la navigazione in Internet conformemente a quanto specificato nell'allegato "Partecipazione via Internet - Requisiti di sistema per l'accesso via Internet" alle Specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User Detailed Functional Specifications, UDFS) con le impostazioni definite. Il conto HAM è identificato da un BIC di 8 (o 11) cifre. Inoltre, per poter utilizzare il conto HAM l'operatore deve superare una serie di test finalizzati a dimostrare la sua competenza tecnica e gestionale.
2. Per l'immissione di ordini di pagamento e lo scambio di messaggi di pagamento verrà impiegato il BIC della piattaforma TARGET2, TRGTXEPLV, come mittente/destinatario dei messaggi. Gli ordini di pagamento inviati a un operatore che utilizza un accesso via Internet identificano il destinatario nel campo istituzione beneficiaria. Gli ordini di pagamento effettuati dall'operatore che utilizza un accesso via Internet identificheranno tale soggetto come istituzione ordinante.
3. Gli operatori che utilizzano un accesso via Internet si avvalgono dei servizi di infrastruttura a chiave pubblica secondo quanto specificato nel "Manuale per l'utente: Accesso Internet per il servizio di certificazione a chiave pubblica".

2. Tipi di messaggi di pagamento

1. I titolari che utilizzano un accesso via Internet a un conto HAM possono effettuare bonifici interbancari per richiedere il movimento di fondi tra istituzioni finanziarie. I titolari devono rispettare le specifiche dei campi definite nel capitolo 14.1.2.2 delle UDFS (specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti), libro 2.
2. Il contenuto dei campi è validato dalla SSP in conformità dei requisiti dell'UDFS.

3. Verifica di doppia immissione

1. Tutti gli ordini di pagamento sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui obiettivo è quello di rigettare gli ordini di pagamento immessi per errore più di una volta.
2. Sono sottoposti a verifica i seguenti campi dei diversi tipi di messaggio:

Descrizione	Parte del messaggio	Campo
Mittente	Basic header	Indirizzo BIC
Tipo di messaggio	Application header	Tipo di messaggio
Destinatario	Application header	Indirizzo del destinatario
Numero di riferimento della transazione (TRN)	Text block	:20
Riferimento correlato	Text block	:21
Data di regolamento	Text block	:32
Importo	Text block	:32

3. Se tutti i campi descritti nel sottoparagrafo 2 relativi a un nuovo ordine di pagamento sono identici a quelli relativi a un ordine di pagamento precedentemente accettato, il nuovo ordine di pagamento è rinviato al mittente.

4. Codici di errore

Se un ordine di pagamento è rigettato, il titolare che lo ha disposto riceve una notifica di insuccesso tramite l'ICM che indica il motivo del rigetto utilizzando codici di errore. I codici di errore sono definiti al capitolo 14.3.2 delle UDFS libro 2.

5. Regolamento degli ordini di pagamento in lista d'attesa

1. Gli ordini di pagamento presenti nella lista d'attesa sono regolati su base continua.
2. Tutti gli ordini di pagamento hanno la medesima priorità, ad eccezione dei prelevamenti di contante, che hanno priorità automatica sulle altre operazioni.
3. La Banca d'Italia determina gli orari e le modalità di funzionamento della lista di attesa e del meccanismo di riproposizione automatica.
4. Su richiesta del titolare, ovvero del suo eventuale comovimentatore di cui all'art. 14 delle presenti Condizioni, se questi ha disposto le operazioni, la Banca d'Italia può, via ICM:
 - a) modificare l'ordinamento nella lista d'attesa;
 - b) cancellare dalla lista di attesa – con le modalità stabilite dalla Banca medesima - le operazioni a debito del conto HAM acquisite in lista e non ancora regolate nel conto.

7. Uso dell'ICM

1. L'ICM può essere utilizzato per ottenere informazioni e gestire liquidità.
2. Fatta eccezione per le informazioni relative ai dati statici, l'ICM consente la consultazione dei soli dati relativi alla giornata lavorativa in corso. Le finestre di dialogo sono predisposte solo in lingua inglese.
3. Le informazioni sono fornite nella modalità "pull", sono in altre parole rilasciate su richiesta del singolo titolare. Il titolare del conto HAM verifica regolarmente nel corso della giornata lavorativa la presenza di messaggi importanti nell'ICM.
4. Ai titolari che utilizzano un accesso via Internet sarà disponibile soltanto la modalità utente-applicazione (U2A). La modalità U2A permette una comunicazione diretta tra un titolare e l'ICM. Le informazioni sono espone in un

browser operante su un sistema PC. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale per gli utenti dell'ICM.

5. Ogni titolare deve disporre di almeno una postazione di lavoro collegata a Internet al fine di accedere all'ICM in U2A.
6. I diritti d'accesso all'ICM sono concessi mediante certificati il cui utilizzo è descritto più compiutamente nei paragrafi da 8 a 11.

8. Le UDSF, il Manuale per l'utente dell'ICM e il "Manuale per l'utente: Accesso Internet per il servizio di certificazione a chiave pubblica"

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS e nel manuale per l'utente dell'ICM, e nel "Manuale per l'utente: Accesso Internet per il servizio di certificazione a chiave pubblica", come di volta in volta modificati e pubblicati in inglese sul sito Internet della BCE.

9. Emissione, sospensione, riattivazione, revoca e rinnovo dei certificati

1. Il titolare richiede alla Banca d'Italia l'emissione dei certificati per consentire di accedere al Modulo HAM della SSP utilizzando un accesso via Internet.
2. Il titolare richiede alla Banca d'Italia la sospensione e la riattivazione dei certificati, nonché la revoca e il rinnovo degli stessi, laddove un titolare di certificato non intenda più avere accesso al Modulo HAM della SSP
3. Il titolare adotta ogni precauzione e misura organizzativa per assicurare che i certificati siano utilizzati in osservanza delle Condizioni armonizzate.
4. Il titolare comunica prontamente alla Banca d'Italia ogni cambiamento delle informazioni contenute nei formulari presentati alla Banca d'Italia in relazione all'emissione di certificati.
5. Il titolare può avere un massimo di cinque certificati attivi per ogni conto HAM. Su richiesta, la Banca d'Italia può, a propria discrezione, fare domanda per l'emissione di ulteriori certificati da parte delle autorità di certificazione.

10. Gestione dei certificati da parte del titolare

1. Il titolare assicura la salvaguardia di tutti i certificati e adotta valide misure organizzative e tecniche al fine di evitare danni a terzi e per assicurare che ogni certificato sia utilizzato unicamente dallo specifico titolare di certificato nei confronti del quale è stato emesso.
2. Il titolare fornisce prontamente tutte le informazioni richieste dalla Banca d'Italia e garantisce l'affidabilità di tali informazioni. I titolari sono in ogni momento considerati pienamente responsabili dell'accuratezza costante di tutte le informazioni fornite a Banca d'Italia in relazione all'emissione di certificati.
3. Il titolare assume la piena responsabilità di assicurare che tutti i propri titolari di certificato conservino i certificati loro assegnati separatamente dai codici segreti PIN e PUK.
4. Il titolare assume la piena responsabilità di assicurare che nessuno dei propri titolari di certificato utilizzi il medesimo per attività o scopi diversi da quelli per i quali il certificato è stato emesso.
5. Il titolare informa immediatamente Banca d'Italia di ogni richiesta e ragione di sospensione, riattivazione, revoca o rinnovo di certificati.
6. Il titolare richiede immediatamente a Banca d'Italia di sospendere tutti i certificati o le chiavi in essi contenute che risultino difettosi o che non si trovino più nel possesso dei propri relativi titolari di certificato.
7. Il titolare comunica immediatamente a Banca d'Italia qualunque perdita o furto dei certificati.

11. Requisiti di sicurezza

1. Il sistema informatico che il titolare impiega per accedere al modulo HAM della SSP utilizzando un accesso via Internet è situato in locali di proprietà del titolare o da questo detenuti in locazione. L'accesso al modulo HAM della SSP è consentito unicamente da tali locali e, al fine di evitare dubbi, non è consentito alcun accesso a distanza.
2. Il titolare utilizza tutto il software nei sistemi informatici che sono stati installati e personalizzati in conformità delle correnti norme di sicurezza internazionali in materia di tecnologie dell'informazione (IT), che come minimo includono i requisiti descritti dettagliatamente nei paragrafi 10, sottoparagrafo 3 e 11,

sottoparagrafo 4. Il titolare stabilisce adeguate misure, inclusi in particolare la protezione antivirus e antimalware, le misure anti-phishing, e le procedure di hardening e patch management. Tutte queste misure e procedure sono regolarmente aggiornate a cura del titolare.

3. Il titolare stabilisce una comunicazione cifrata con la SSP di TARGET2 per l'accesso via Internet.
4. Gli account per i computer degli utenti nelle postazioni di lavoro del titolare non hanno privilegi di amministrazione. I privilegi sono assegnati secondo il principio del "minimo privilegio".
5. Il titolare protegge permanentemente i propri sistemi informatici utilizzati per l'accesso via Internet alla SSP di TARGET2 come segue:
 - a) I titolari proteggono i loro sistemi informatici e le postazioni di lavoro da accessi non autorizzati, sia fisici che attraverso la rete, utilizzando permanentemente un firewall per difendere i sistemi informatici e le postazioni di lavoro dal traffico Internet in entrata nonché le postazioni di lavoro da accessi non autorizzati attraverso la rete interna. Utilizzano un firewall che salvaguarda contro il traffico in entrata e un firewall nelle postazioni di lavoro che assicuri che solo i programmi autorizzati possano comunicare con l'esterno.
 - b) Ai titolari è permesso unicamente di installare nelle postazioni di lavoro il software necessario per accedere a TARGET2 e che è autorizzato secondo la politica di sicurezza interna del titolare.
 - c) I titolari assicurano costantemente che tutte le applicazioni software che operano nelle postazioni di lavoro siano regolarmente aggiornate e equipaggiate con la versione più recente. Ciò vale in particolare per il sistema operativo, il browser per la navigazione in Internet e per i plug-in.
 - d) I titolari limitano costantemente il traffico in uscita dalle postazioni di lavoro ai siti essenziali per l'attività professionale nonché ai siti necessari per aggiornamenti del software legittimi e ragionevoli.
 - e) I titolari assicurano che tutti i flussi interni essenziali verso le postazioni di lavoro o in uscita dalle stesse siano protetti contro la divulgazione e contro modifiche malevole, specie se sussistono trasferimenti di files attraverso una rete.

6. I titolari assicurano che i propri titolari di certificati seguano costantemente pratiche di navigazione sicure, incluso quanto segue:
 - a) riservare alcune postazioni di lavoro per l'accesso ai siti allo stesso livello di criticità e accedere a quei siti solo da tali postazioni di lavoro;
 - b) riavviare sempre la sessione di navigazione del browser prima e dopo aver effettuato l'accesso via Internet alla SSP di TARGET2;
 - c) verificare l'autenticità del certificato SSL di ogni server ad ogni autenticazione di accesso via Internet al conto HAM presso la SSP di TARGET2;
 - d) diffidare dei messaggi di posta elettronica che appaiono come provenienti da TARGET2 e non fornire in nessun caso la password del certificato anche se viene richiesta, poiché TARGET2 non richiederà mai la password di un certificato in un messaggio di posta elettronica né in altro modo.

7. Il titolare dà costantemente attuazione ai seguenti principi di gestione per limitare i rischi per il proprio sistema:
 - a) stabilire prassi di gestione delle utenze che assicurino la creazione e la permanenza nel sistema delle sole utenze autorizzate e mantenere una lista accurata e aggiornata di utenze autorizzate;
 - b) effettuare la quadratura del traffico di pagamenti giornaliero per identificare differenze tra il traffico giornaliero di pagamenti autorizzato e quello effettivo, sia in uscita che in entrata;
 - c) assicurare che un titolare di certificato non stia navigando simultaneamente in altri siti Internet mentre è connesso a TARGET2.

12. Requisiti di sicurezza supplementari

1. Il titolare assicura costantemente per mezzo di adeguate misure organizzative e/o tecniche che i nomi utente comunicati ai fini del controllo dei diritti di accesso (Access Right Review) non vengano violati e in particolare che persone non autorizzate ne vengano a conoscenza.
2. Il titolare pone in essere una procedura di amministrazione delle utenze per assicurare la cancellazione immediata e permanente del relativo nome utente

nel caso in cui un dipendente o un altro utente di un sistema presso la sede di un titolare cessi di far parte dell'organizzazione.

3. Il titolare pone in essere una procedura di amministrazione delle utenze e blocca immediatamente e permanentemente i nomi utente che sono in qualunque modo compromessi, inclusi i casi in cui i certificati sono andati perduti o sono stati rubati, o nel caso in cui una password sia stata sottratta fraudolentemente.
4. Qualora un titolare non sia in grado di eliminare carenze collegate alla sicurezza o errori di configurazione (ad es. derivanti da sistemi infestati da software dannoso) dopo tre episodi, le BC fornitrici della SSP possono bloccare permanentemente tutti i nomi utente di quel titolare.

PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY

1. Disposizioni generali

1. La presente appendice definisce gli accordi tra la Banca d'Italia e i titolari di conto HAM, nel caso in cui uno o più componenti della SSP o la rete di telecomunicazione siano affetti da malfunzionamenti o danneggiati da eventi esterni di natura straordinaria.
2. Nella presente appendice, tutti i riferimenti ad orari specifici devono intendersi riferiti all'ora locale presso la sede della BCE, cioè all'ora locale dell'Europa centrale (CET³).

2. Procedure di business continuity

1. Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria e/o vi sia un guasto della SSP o della rete di telecomunicazione tali da incidere sulla normale operatività di TARGET2, la Banca d'Italia è legittimata ad adottare procedure di business continuity.
2. Le principali procedure di business continuity disponibili in TARGET2 per i titolari di conto HAM sono le seguenti:
 - a) trasferimento dell'operatività della SSP su un sito alternativo;
 - b) modifica degli orari di operatività della SSP
3. La Banca d'Italia ha piena discrezionalità nel decidere se attivare procedure di business continuity.

3. Comunicazione di incidente

³ L'ora CET tiene conto del cambio d'orario estivo dell'Europa centrale.

1. Le informazioni riguardanti un guasto della SSP e/o un evento esterno di natura straordinaria sono comunicate attraverso canali di comunicazione domestici e l'ICM. In particolare, le comunicazioni includono le seguenti informazioni:
 - a) descrizione dell'evento;
 - b) ritardo previsto nell'elaborazione (se noto);
 - c) informazioni sulle misure già adottate; e
 - d) consigli agli operatori.
2. Inoltre, la Banca d'Italia può rendere noti ai titolari altri eventi, in atto o previsti, capaci di incidere sulla normale operatività di TARGET2.

4. Trasferimento dell'operatività della SSP su un sito alternativo

1. Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui al paragrafo 2, punto 1, l'operatività della SSP potrebbe essere trasferita su un sito alternativo, nell'ambito della stessa o di un'altra regione.
2. Nel caso in cui l'operatività della SSP sia trasferita da una regione (Regione 1) a un'altra regione (Regione 2), i titolari di conto faranno tutto quanto nelle loro possibilità per riconciliare le loro posizioni con quelle esistenti al momento in cui si è verificato il guasto o l'evento esterno di natura straordinaria e forniranno alla Banca d'Italia tutte le informazioni rilevanti a tale fine.

5. Modifica degli orari di operatività

1. L'elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa o l'apertura di una nuova giornata lavorativa può essere ritardata. Durante il periodo di estensione dell'operatività di TARGET2, gli ordini di pagamento sono elaborati in conformità alle Condizioni, fatte salve le modifiche contenute nella presente appendice.
2. L'elaborazione diurna può essere estesa e l'orario di chiusura può essere conseguentemente posticipato, se un guasto della SSP si è verificato nel corso della giornata ma è stato riparato prima delle ore 18.00. Tale posticipo dell'orario di chiusura in circostanze normali non eccede le due ore ed è annunciato ai titolari il prima possibile. Una volta che tale posticipo è stato annunciato non può più essere revocato.

3. L'orario di chiusura è posticipato nei casi in cui il guasto alla SSP si sia verificato prima delle ore 18.00 e non sia stato riparato entro le ore 18.00. La Banca d'Italia comunica immediatamente ai titolari il posticipo dell'orario di chiusura.
4. Non appena il guasto alla SSP è stato riparato, si procede nel modo seguente:
 - a) La Banca d'Italia cerca di regolare tutti i pagamenti in lista d'attesa entro un'ora; tale termine è ridotto a 30 minuti nel caso in cui un guasto alla SSP si verifichi alle ore 17.30 o più tardi (nei casi di guasto della SSP in atto alle ore 18.00).
 - b) I saldi finali dei titolari sono determinati entro un'ora; tale termine è ridotto a 30 minuti nel caso in cui un guasto alla SSP si verifichi alle ore 17.30 o più tardi, nei casi di guasto della SSP in atto alle ore 18.00.
 - c) Al cut-off time per i pagamenti interbancari, prendono avvio le procedure di fine giornata, incluso il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale dell'Eurosistema.

6. Guasti connessi ai titolari di conto HAM

- a) Nel caso in cui un titolare di conto HAM abbia un problema che gli impedisca di regolare pagamenti in TARGET2, sarà sua responsabilità risolvere il problema. In particolare, il titolare può adottare misure interne o la funzionalità ICM.
- b) Se le misure di cui alla lettera a) sono esaurite o insufficienti, il partecipante può richiedere l'assistenza della Banca d'Italia. Le richieste devono essere effettuate inviando apposito telefax debitamente sottoscritto da un dipendente a ciò autorizzato alla Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti – indirizzo telefax: +39.06.4792.3757 oppure +39.06.4792.5148.

GIORNATA OPERATIVA

1. TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati e delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1° maggio, giorno di Natale e 26 dicembre.
2. L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede della BCE, ossia l'ora CET.
3. La giornata lavorativa in corso si apre la sera della giornata lavorativa precedente e segue il seguente schema:

Ora	Descrizione
6:45-7:00	Attività propedeutiche all'operatività diurna ¹
7:00-18:00	Elaborazione diurna
17:00	Cut-off time per i pagamenti per conto della clientela, vale a dire pagamenti disposti da e/o a favore di un soggetto che non è un partecipante diretto o indiretto, così come identificati nel sistema mediante l'utilizzo di un messaggio MT 103 o MT 103+
18:00	Cut-off time per i pagamenti interbancari, vale a dire pagamenti diversi dai pagamenti ai clienti Cut-off time per i trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS
(subito dopo) 18:00	Completamento degli ultimi algoritmi in TARGET2
Al completamento degli ultimi algoritmi	TARGE2 invia un messaggio a TIPS per l'avvio del cambio di giornata lavorativa in TIPS
Subito dopo il completamento degli ultimi	Ricezione dei file di fine giornata (General Ledger) da TIPS

<i>algoritmi</i>	
18:00-18:45 ²	Elaborazione di fine giornata
18:15 ³	Cut-off time generale per l'utilizzo di operazioni su iniziativa delle controparti
(subito dopo) 18:30 ⁴	I dati per l'aggiornamento dei sistemi di contabilizzazione sono a messi disposizione delle BC
18:45 -19:30 ⁵	Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)
19:00 ⁶ -19:30 ⁷	Fornitura di liquidità sui conti PM
19:30 ⁸	Messaggio di «avvio della procedura» e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM ai/al sotto-conti/conto tecnico (regolamento correlato ai sistemi ancillari) Avvio dei trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS
19:30 ⁹ -22:00	Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM per la procedura di regolamento 6 in tempo reale; esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di «inizio ciclo» per la procedura di regolamento 6 interfacciata; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento 6 in tempo reale e 6 interfacciata dei sistemi ancillari)
22:00-1:00	Finestra di manutenzione tecnica
1:00-7:00	Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento dei sistemi ancillari 6 in tempo reale e 6 interfacciata) Trasferimenti di liquidità tra TARGET2 e TIPS

- 1 Per «operatività diurna» si intende l'elaborazione diurna e quella di fine giornata.
- 2 Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.
- 3 Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.
- 4 Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.
- 5 Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.
- 6 Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.
- 7 Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

8 Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

9 Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema

4. Gli orari di operatività possono essere modificati nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'Appendice II.
5. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (TARGET Information System, T2IS) in una pagina dedicata del sito internet della BCE. Le informazioni sullo stato di operatività della SSP nel T2IS e sul sito internet della BCE sono aggiornate esclusivamente durante il normale orario di lavoro.

SCHEMA TARIFFARIO E FATTURAZIONE PER L'ACCESSO VIA INTERNET

Il canone mensile è: una tariffa di 70,00 EUR per accesso via Internet al conto HAM più 100,00 EUR per conto HAM, più una tariffa base per operazione (scritturazione di addebito) di 1 EUR.

La Banca d'Italia emette e mantiene gratuitamente fino a cinque certificati attivi per partecipante per ciascun conto HAM. La Banca d'Italia applica una tariffa di 120 EUR per l'emissione di un sesto certificato e per ogni successivo certificato attivo. La Banca d'Italia applica un canone annuale di mantenimento di 30 EUR per l'emissione di un sesto certificato e per ogni successivo certificato attivo. I certificati attivi sono validi per tre anni.

FATTURAZIONE

Il titolare di conto HAM riceve la nota di pagamento relativa al mese precedente che riporta le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la nona giornata lavorativa del mese successivo. Il pagamento è effettuato non oltre la quattordicesima giornata lavorativa del mese suddetto sul conto detenuto dalla Banca d'Italia nella SSP di TARGET2 identificato dal codice BIC BITAITRRXXX ed è addebitato sul conto HAM.

Allegato 2

Spett.le Banca
d'Italia Filiale di
.....

Oggetto: Elenco dei dipendenti autorizzati alle procedure di contingency.

Il/la.....,

con sede legale in

.....
(Stato) (Città) (indirizzo)

codice BIC:,

codice identificativo:,

legalmente rappresentat... da

.....,

- comunica i nominativi e trasmette gli specimen delle firme dei dipendenti autorizzati a richiedere alla Banca d'Italia l'attivazione delle misure di contingency di cui all'Appendice II, paragrafo 6 lettera b) del presente Contratto.

NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	QUALIFICA	FIRMA
------------	----------------------------	-------------------	-----------	-------

		(facoltativo)		

Con la presente comunicazione, si rende altresì noto il numero di telefono per la ricezione delle informazioni in caso di elaborazione in contingency

..... (4)
(Unità competente)

.....
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)

In fede.

.....,

.....
(firma del legale rappresentante)

⁴ Specificare per esteso il nome della unità organizzativa competente (es. Dipartimento, Servizio, Divisione, ecc.).